

# LA CLASS ACTION

---

Legge n. 99/2009 a modificazione ed integrazione dell'articolo 140 bis Codice del Consumatore (D.Lgs. 206/2005)



# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

## Art. 49.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.



# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 2. L'azione tutela:
- a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
- 4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
- 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
- 8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
- 9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
  - a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
- 10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
- 11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
- 13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.




# La legge 23 luglio 2009 n. 99

---

- 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
- 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».
- 2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


# Come nasce la class action

## FASE 1 - COME NASCE LA CLASS ACTION




# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## FASE 2 - PRIMI PASSI IN TRIBUNALE



# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## FASE 3 - LE SCELTE DEL MAGISTRATO



## ATTI LESIVI: COME E PERCHÉ



### OBIETTIVO

Ottenere dal Tribunale il divieto di atti e comportamenti lesivi di interessi collettivi di consumatori e utenti



### EFFETTI

Adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate



### PUBBLICITÀ

Il provvedimento del Tribunale può in alcuni casi essere pubblicato su giornali locali e nazionali, quando questo può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni

## LE ATTIVITÀ PER LO STOP



### ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E UTENTI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Facoltà di attivare procedura di conciliazione presso Camere di commercio e organismi di composizione extragiudiziale; definizione entro 60 giorni




### RACCOMANDATA AL SOGGETTO RITENUTO RESPONSABILE DEL COMPORTAMENTO LESIVO PER CHIEDERE LA SUA CESSAZIONE




**15 GIORNI**

### RICORSO AL TRIBUNALE



### GIUDIZIO




### PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE CON

- Termine per adempimento obblighi
- Pagamento in caso di inadempimento, di una somma da 516 a 1.032 euro per ogni inadempimento o giorno di ritardo, rapportato alla gravità del fatto


# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## OGGETTO DELL'AZIONE DI CLASSE/1




# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## OGGETTO DELL'AZIONE DI CLASSE/2



# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## ■ COSÌ LA LEGITTIMAZIONE





# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## OGGETTO DELL'AZIONE DI CLASSE

Le possibili forme di tutela

L'AZIONE DI CLASSE



può essere rivolta



All'accertamento della responsabilità dell'impresa convenuta



Alla condanna



Al  
risarcimento  
del danno



Alle  
restituzioni

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## ■ ADESIONE ALL'AZIONE DI CLASSE/1: I REQUISITI



# La legge 23 luglio 2009 n. 99 - I tempi

## ■ ADESIONE ALL'AZIONE DI CLASSE/2: I TEMPI

### L'ADESIONE ALL'AZIONE DI CLASSE

Può avvenire




Ma prima della scadenza del termine, non superiore a 120 giorni fissato con l'ordinanza con cui è ammessa l'azione di classe

te nell'atto di citazione ed essere...

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## Gli effetti e i limiti dell'adesione



# La legge 23 luglio 2009 n. 99 L'adesione dei terzi

## Gli effetti e i limiti dell'adesione

### L'ADESIONE ALL'AZIONE DI CLASSE

- ➔ **1** comporta **RINUNCIA A OGNI AZIONE** restitutoria o risarcitoria individuale **FONDATA SUL MEDESIMO TITOLO**
- ➔ **2** **INTERROMPE E SOSPENDE**, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio di classe, il decorso della **PRESCRIZIONE** del diritto fatto valere
- ➔ **3** fa sì che la **SENTENZA** che definisce il giudizio faccia **STATO ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI**


### CON I SEGUENTI LIMITI

- ➔ **a** le **RINUNCE** e le **TRANSAZIONI** intervenute tra le parti **NON PREGIUDICANO I DIRITTI DEGLI ADERENTI CHE NON VI HANNO ESPRESSAMENTE CONSENTITO**
- ➔ **b** I **DIRITTI DEGLI ADERENTI** sono fatti **SALVI** anche nei casi di **ESTINZIONE** del giudizio o di **CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO**

# La legge 23 luglio 2009 n. 99


## PROCESSO DI CLASSE/2

### I casi di inammissibilità dell'azione di classe




# La legge 23 luglio 2009 n. 99 L'inammissibilità

## I capi della dichiarazione d'inammissibilità



# La legge 23 luglio 2009 n. 99

La reclamabilità dell'ordinanza sull'ammissibilità





# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## La liquidazione della condanna

### LA SENTENZA CHE ACCOGLIE LA DOMANDA DI CLASSE PRONUNCIA CONDANNA CON CUI


liquida, se il danno non si può provare nel suo preciso ammontare con valutazione equitativa, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione

stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione

in caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di **GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITÀ**, il tribunale **TIENE CONTO** di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative **CARTE DEI SERVIZI** eventualmente emanate

# La legge 23 luglio 2009 n. 99

## L'efficacia esecutiva della sentenza di condanna






---

# L'azione collettiva per l'efficienza della Pubblica Amministrazione

Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## ■ OBIETTIVI DELL'AZIONE PER L'EFFICIENZA DELLA PA




1 SOLLECITARE IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA O LA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

2 FAVORIRE LA TRASPARENZA SULL'ATTIVITÀ DELLA PA E DEI CONCESSIONARI

3 ESCLUSO IN OGNI CASO IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OTTENIBILE CON L'ESERCIZIO DEI RIMEDI ORDINARI

# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## ■ CONDOTTA "RIPROVEVOLE" DELLA PA ALLA BASE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA



# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## ■ IL "FLUSSO" VIRTUOSO

1) Mancato rispetto di standard (qualità e tempestività)



2) Azione giudiziale amministrativa



3) Condanna giudiziale a un "facere" a carico della Pa



4) Condotta, da parte della Pa, atta a rimediare, recuperando in efficienza

# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## IL RICORSO



1 SI PUÒ PROMUOVERE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI RISPETTARE TERMINI E STANDARD NELL'ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE PUBBLICA O NELL'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO

2 È PROPONIBILE DA SINGOLI E DA ASSOCIAZIONI

3 È OGGETTO DI AMPIA PUBBLICITÀ

4 ASSICURA IL RAPIDO ACCERTAMENTO DELLE PRETESE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## LE DUE FACCE DELLA CLASS ACTION "PUBBLICA"

### L'OPPO

- ☑ Agisce sulla singola condotta per determinare un risultato diverso dell'azione della Pa
- ☑ Esercita una pressione affinché la singola Pa riveda il suo comportamento
- ☑ Può determinare una pressione sul singolo dirigente
- ☑ Agisce, attraverso la pubblicità negativa, sull'"immagine" della singola Pa
- ☑ Non presenta significativi costi per la Pa (e quindi per il contribuente), a parte le eventuali spese giudiziali e quelle per la nuova condotta specifica della Pa

### L'OPINIA

- ☑ Occorre attivare un procedimento giurisdizionale con tutte le complicazioni giuridiche e materiali del caso, tra cui un impegno economico per la gestione del rapporto processuale che si attiva
- ☑ Non mira a risarcire il cittadino dai ritardi e dai danni provocatigli dall'azione amministrativa della Pa
- ☑ Non consente neppure un indennizzo, sia pure in forma automatica, nei confronti del soggetto da parte della singola Pa coinvolta nel caso specifico
- ☑ Non determina altri meccanismi automatici di sanzione nei confronti della Pa
- ☑ Aggiungendo un ulteriore profilo di responsabilità sul singolo dirigente può determinare comportamenti "compiacenti" verso le richieste dei privati
- ☑ L'effetto reale sulla singola Pa poco virtuosa si potrebbe rivelare insufficiente

### Gli effetti positivi diretti...

- Induce la Pa coinvolta a modificare la propria condotta specifica nel senso di far cessare in breve tempo i comportamenti scorretti, avere la soddisfazione della pubblicazione di questa decisione e ottenere il risultato pratico di vedere funzionare correttamente tale servizio


### ... e quelli indiretti

- "Economie processuali" (judicial economies) nell'aggregazione delle cause comuni che potrebbero rendere meno costosa e più efficace la macchina della giustizia



# Decreto Legislativo 20 dicembre 2009

## LA SENTENZA



ACCERTA LA VIOLAZIONE, L'OMISSIONE O L'INADEMPIMENTO

È PUBBLICATA E COMUNICATA AI NUOVI ORGANI DI VALUTAZIONE ISTITUITI DALLA RIFORMA BRUNETTA, ALLA CORTE DEI CONTI, AGLI ORGANI DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE

L'AMMINISTRAZIONE ACCERTA LE SINGOLE RESPONSABILITÀ NELL'INEFFICIENZA

SE OCCORRE, SI PUÒ CHIEDERE AL GIUDICE DI DARE ATTUAZIONE ALLA SENTENZA ANCHE NOMINANDO UN COMMISSARIO

Grazie!

---



Studio Legale Perrotti  
Corso Martiri della Libertà 25121 Brescia  
030.3755985 030.5030851  
[www.studiolegaleperrotti.it](http://www.studiolegaleperrotti.it)